



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001 n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante "Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155, del 2001";

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e s.m.i, come aggiornata ai sensi del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 100 del 12 luglio 2012;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

VISTO il decreto 12 gennaio 2005 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e s.m.i., concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che attribuisce alla Divisione 1^a dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato il coordinamento delle centrali operative e la gestione del numero di emergenza ambientale 1515;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 17 luglio 2009 istitutivo dei Nuclei Operativi Speciali e di Protezione Civile del CFS

RAVVISATA la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Servizio di emergenza ambientale del Corpo forestale dello Stato, strutturato attraverso la Centrale operativa nazionale, le Centrali operative regionali, le Sezioni locali della stessa a livello provinciale attivate nei casi e nei periodi di emergenza, nonché attraverso le pattuglie operative locali, con la finalità di adeguare il servizio ai nuovi assetti organizzativi e ottimizzare la gestione delle emergenze ambientali mediante la tempestiva acquisizione delle segnalazioni delle aggressioni commesse a danno dell'ambiente e il pronto intervento del personale del Corpo forestale dello Stato su tutto il territorio nazionale;

D E C R E T A

Articolo 1

Organizzazione del Servizio di emergenza ambientale 1515

1. Il Servizio di emergenza ambientale 1515 costituisce il servizio di pronto intervento del Corpo forestale dello Stato, finalizzato prioritariamente alla gestione delle emergenze ambientali attraverso la tempestiva acquisizione e verifica delle segnalazioni delle aggressioni commesse a danno dell'ambiente, nonché delle richieste di intervento nell'ambito dei compiti di protezione civile e pubblico soccorso.

Il Servizio di emergenza ambientale 1515 costituisce, inoltre, un servizio di supporto logistico ed operativo alle attività svolte sul territorio dal personale del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle riguardanti la polizia giudiziaria, gli incendi boschivi e più in generale la protezione civile, l'ordine, la sicurezza pubblica ed il pubblico soccorso, come previsto dalla legge 6 febbraio 2004 n. 36 e dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981. n.121.

2. Il servizio, attivo 24 ore su 24, si articola su tutto il territorio nazionale, attraverso la Centrale Operativa Nazionale (CON), le Centrali Operative Regionali (COR), le loro Sezioni locali a livello provinciale e le pattuglie operative locali.

Articolo 2

Centrale Operativa Nazionale. Funzioni

1. La Centrale Operativa Nazionale (CON), con sede presso l'Ispettorato Generale, attiva in servizio continuativo H24 per tutto l'arco dell'anno, ha funzione di monitoraggio dei principali fatti ed accadimenti che si verificano sull'intero territorio nazionale, di coordinamento di tutte le Centrali Operative Regionali, nonché di supporto delle stesse in caso di eventi complessi e rilevanti o quando siano interessati territori di più regioni.

Essa costituisce altresì il raccordo con le Centrali Operative Nazionali delle altre Forze di Polizia e del Dipartimento della Protezione Civile, ivi compreso il Comitato Operativo, la Sala Situazioni Italia e il COAU, nonché con il Centro Operativo Aereo del CFS.

In particolare nel caso di situazioni emergenziali, la CON segue le procedure operative sull'impiego delle risorse in elevato stato di prontezza messe a disposizione dal CFS, di cui alle indicazioni del Dipartimento Protezione Civile.

Permane inoltre alla CON il compito di ricevere le segnalazioni che dovessero pervenire al numero di emergenza 1515 a seguito di eventuali criticità, nei casi di indisponibilità operativa delle COR, ovvero al di fuori delle fasce orarie di funzionamento delle medesime.

In caso di emergenze urgenti e indifferibili, la CON, valutata la rilevanza dell'evento, attiva la struttura organizzativa a livello nazionale o regionale per le determinazioni e azioni di competenza.

2. La Centrale Operativa Nazionale svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a. ha compiti di gestione delle emergenze che, in caso di particolare gravità, svolge unitamente al Comitato Gestione Eventi e Situazioni di cui al successivo comma 3;
 - b. segue costantemente le situazioni emergenziali presenti sul territorio, anche attraverso le funzioni di monitoraggio messe a disposizione dalla procedura informatica relativa alla "Gestione emergenze", in modo da essere informata sulle attività delle COR e fornire informazioni tempestive su richiesta degli organi dell'Ispettorato Generale;
 - c. attua, anche mediante apposite procedure e attraverso contatti diretti con le strutture preposte del Dipartimento della Protezione Civile (Comitato Operativo, Sala Situazioni Italia e COAU) le indicazioni operative per la gestione delle emergenze connesse con la protezione civile, la difesa civile e gli incendi boschivi;
 - d. utilizza le banche dati riguardanti gli automezzi del CFS, le patenti, i tesserini, manette ed armi, i numeri di telefono mobili e fissi del personale e degli Uffici dei CFS per verifiche, richieste, smarrimenti e quanto altro necessario;
 - e. attiva e fornisce riscontro a eventuali richieste provenienti dai reparti territoriali, dalle COR o da altri organi o reparti dell'Amministrazione ed evade le istanze riguardanti la Banca Dati SDI e le altre Banche Dati disponibili;

- f. attiva le procedure relative all'impiego dei reparti specialistici e di pronto intervento del CFS (Nuclei Operativi Speciali, Centro Operativo Aereo, Soccorso Alpino Forestale, Unità Cinofile, ecc...), nel caso di eventi a carattere interregionale o nazionale, in raccordo con le COR, per servizi che rendono necessario tale impiego, sulla base delle indicazioni e delle procedure fornite dalle competenti Divisioni;
 - g. mantiene attivi i collegamenti con le banche dati rese disponibili dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - h. collabora alla diffusione di informazioni ordinarie di bollettini di rischio ambientale, quali ad esempio i bollettini nazionali di previsione, ivi compresi quelli emessi dal Dipartimento della Protezione Civile, o di informazione straordinaria in caso di eventi di alta criticità o correlati con la protezione civile o la difesa civile;
 - i. assume informazioni e dati, nonché altre notizie e fatti di rilievo, dalle Centrali Operative Regionali, per la redazione del Notiziario Giornaliero, che dovrà essere trasmesso ogni mattina, entro le ore 9.00, via e-mail, alla Segreteria del Capo del Corpo, del Vice Capo del Corpo, ai Capi Servizi e alle Divisioni 1[^], 3[^] e 11[^].
3. Il Comitato Gestione Eventi e Situazioni è formato da Dirigenti o Funzionari, titolari e supplenti, esperti dei vari Servizi e Divisioni per meglio gestire le grandi emergenze, con l'ausilio della logistica e delle tecnologie predisposte da parte dei competenti Uffici dell'Ispettorato Generale.

Articolo 3

Centrale Operativa Nazionale. Struttura organizzativa

1. Il coordinamento operativo della Centrale Operativa Nazionale è in capo al Servizio I, che lo esercita attraverso le proprie Divisioni competenti, avvalendosi di un Funzionario, il quale dirige le attività della medesima, funge da raccordo per eventi di particolare complessità con le altre Forze di Polizia e con le Centrali Operative Regionali, con le strutture operative della Protezione Civile e con altre Autorità competenti.
2. La Centrale Operativa Nazionale prevede l'impiego di un nucleo fisso di personale, scelto dai ruoli Agenti e Assistenti. Sovrintendenti e Ispettori, nonché da quello scelto dai ruoli Operatori e Collaboratori, Revisori e Periti. Il nucleo fisso è composto di 20 unità e adotta turnazioni e modalità più rispondenti alle esigenze di servizio, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito in sede di accordo decentrato, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lett.c), del D.P.R. n. 164/02.
3. In caso di particolari criticità l'organico della Centrale Operativa Nazionale può essere integrato da Funzionari del Ruolo Direttivo e da altro personale dei ruoli Agenti e Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori, nonché da quello scelto dai ruoli Operatori e Collaboratori, Revisori e Periti dell'Ispettorato Generale, per far fronte alle possibili e varie situazioni emergenziali.

Articolo 4

Centrale Operativa Regionale. Funzioni

1. La Centrale Operativa Regionale (COR) ha sede presso ogni Comando Regionale del CFS. Essa è competente a ricevere tutte le segnalazioni che pervengono al Servizio di emergenza ambientale 1515 dal territorio regionale, siano esse provenienti dalla rete telefonica (fissa o mobile) che attraverso qualsiasi altro canale informativo (quali p.e. via-radio, email, fax, ecc.). Oltre ad effettuare un'azione di filtraggio e verifica rispetto alle segnalazioni pervenute, esercita un'azione di coordinamento e monitoraggio dei principali fatti ed accadimenti che si verificano sul territorio regionale in ordine a tutta l'attività istituzionale del Corpo e dà il più ampio supporto, anche attraverso l'utilizzo di banche dati, alle pattuglie operative impegnate nella gestione delle emergenze. La COR costituisce altresì il raccordo con le Centrali Operative Regionali delle altre Forze di Polizia, con le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP) delle Regioni, con la Centrale Operativa Nazionale nel caso di eventi di particolare rilevanza, nonché con ogni altro eventuale organismo o struttura, qualora necessario o funzionale all'organizzazione predisposta e alla gestione dell'emergenza.

La Centrale Operativa Regionale è attiva per tutto l'arco dell'anno, assicurando il servizio per un minimo di 12 ore consecutive all'interno della fascia oraria diurna dalle 06 alle 22.

L'orario di servizio svolto dalla COR è stabilito con provvedimento del Comandante Regionale e può essere articolato in modo variabile nel corso dell'anno in ragione delle esigenze operative, delle risorse disponibili e dell'articolazione territoriale e oraria delle pattuglie operative, nonché sulla base degli Accordi di Programma vigenti a livello regionale.

Nei periodi di massima pericolosità per il rischio incendi boschivi e durante le Campagne Antincendi, nonché in occasione di emergenze di rilievo o particolari attività operative, ovvero per fare fronte a motivate esigenze di servizio, anche sulla base dei predetti Accordi di Programma, l'orario di apertura della Centrale Operativa Regionale può essere esteso sulla base delle predette esigenze.

Nelle fasce orarie di chiusura della Centrale Operativa Regionale, la continuità del servizio di emergenza ambientale 1515 sarà assicurata con il supporto della Centrale Operativa Nazionale, previo il reinstradamento del flusso telefonico, garantendo così ordinariamente la corretta ricezione delle segnalazioni e il successivo inoltro differito delle stesse alla Centrale operativa regionale competente per territorio.

In caso di emergenze urgenti e indifferibili che dovessero verificarsi durante l'orario di chiusura della Centrale Operativa Regionale, dovrà essere predisposta da parte del Comando Regionale una idonea filiera organizzativa di comando per l'allertamento delle strutture operative territoriali, attivabile su richiesta del Comando Regionale ovvero dell'Ispettorato Generale, anche per il tramite della Centrale Operativa Nazionale.

2. La Centrale Operativa Regionale svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a. gestisce le emergenze nell'ambito regionale coordinandosi con la CON;
- b. gestisce e segue le situazioni emergenziali presenti sul territorio regionale, in particolare quelle di maggiore rilevanza, ne è costantemente informata e fornisce informazioni tempestive su richiesta;
- c. gestisce e aggiorna i dati del fascicolo territoriale, attraverso i servizi e le banche dati del SIM e del SIAN, in particolare tramite la procedura Gestione Emergenze – SCE;
- d. raccoglie ed elabora giornalmente, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche, i dati e le informazioni richieste ai fini della redazione del Notiziario Giornaliero, nonché altre notizie e fatti di rilievo, trasmettendoli in tempo utile alla CON per l'elaborazione del Notiziario Giornaliero a livello nazionale di cui all'art.2; il Notiziario Giornaliero regionale predisposto dalle COR sarà messo a disposizione del Comandante Regionale, il quale disporrà in merito alla sua eventuale diffusione;
- e. ai fini della migliore gestione delle emergenze, attiva e coordina le strutture competenti, compresi i reparti specialistici e di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato a livello regionale, nonché, eventualmente, gli organismi, gli Enti e le strutture, anche diverse da quelle del Corpo, deputati a concorrere nell'attività legata all'intervento richiesto;
- f. attiva direttamente le pattuglie in servizio di emergenza ambientale 1515 distribuite sul territorio, nonché, all'occorrenza, tutte le altre pattuglie in servizio e le strutture del CFS operanti nel territorio regionale e quant'altro necessario, curandone i necessari adempimenti amministrativi ed informandone i Comandi Provinciali per le azioni di competenza;
- g. attiva prioritariamente, qualora in funzione, le Sezioni locali delle COR di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, le quali nel caso provvederanno a loro volta ad attivare direttamente le pattuglie e le altre strutture presenti sul territorio provinciale;
- h. fornisce, su richiesta, informazioni e dati a tutte le strutture operative del CFS presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati SDI e delle altre banche dati istituzionali disponibili. Le medesime informazioni e dati, per esigenze connesse alle attività d'istituto, potranno essere fornite a tutto il personale del CFS.

3. Esclusivamente per attività di protezione civile, le COR possono essere integrate con personale appartenente ad altri Corpi, amministrazioni o associazioni, qualora funzionale alla gestione dell'emergenza e previsto da apposita pianificazione o accordi fra istituzioni. Sulla base di convenzioni o accordi, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale potrà essere realizzata ed integrata nella COR. Del fatto va data comunicazione all'Ispettorato Generale, Servizio I.

4. Le attività di protezione civile non devono interferire, nelle modalità di funzionamento, con le attività di Polizia Giudiziaria svolte nell'ambito delle COR.
5. Presso le COR potranno essere localizzati linee, numeri telefonici, siti informatici, nonché apparati radio della Regione o di altri Enti opportunamente gestiti e disciplinati.

Articolo 5

Centrale Operativa Regionale. Struttura organizzativa

1. La Centrale Operativa Regionale è posta alle dirette dipendenze del Comandante Regionale, il quale potrà delegare il Vice Comandante, mentre per il coordinamento degli aspetti operativi si avvale del Capo del Centro Operativo regionale (COAB), coadiuvato da funzionari del Comando Regionale e delle varie articolazioni territoriali, anche attraverso l'eventuale ricorso all'istituto della reperibilità. Il funzionario di servizio dirige le attività della COR, secondo gli indirizzi del Comandante Regionale o suo delegato, coordinandosi con il capo sala di turno; funge da raccordo con le altre Forze di Polizia, con le strutture operative della Protezione Civile e con le altre Autorità competenti; in caso di eventi di particolare complessità, può recarsi presso la COR ovvero sui luoghi dell'emergenza per meglio espletare la sua funzione di coordinamento e di raccordo.
2. La COR prevede di norma l'impiego di un nucleo fisso di personale, scelto dai ruoli Agenti e Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori, nonché da quello scelto eventualmente dai ruoli Operatori e collaboratori, Revisori e Periti. Il nucleo fisso è composto di 8 unità e, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito in sede di accordo decentrato, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lett. e), del D.P.R. n. 164/02, adotta turnazioni e modalità più rispondenti alle esigenze di servizio.
3. In caso di particolare criticità, l'organico della Centrale Operativa Regionale può essere integrato con altro personale del ruolo Agenti e Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e Funzionari, nonché eventualmente dei ruoli Operatori e Collaboratori, Revisori e Periti per far fronte alle possibili e varie situazioni emergenziali.
4. Le Centrali Operative Regionali, per assicurare la continuità del servizio nell'arco dell'anno e secondo gli orari previsti, possono impiegare altro personale di supporto, preferibilmente individuato su base volontaria, proveniente dallo stesso Comando Regionale o da altre strutture del C.F.S. della Regione. Detto personale effettuerà turni di lavoro sulla base dell'orario di servizio della COR, nei modi stabiliti al comma 2. Il personale di supporto dovrà essere adeguatamente formato per l'espletamento dei compiti previsti, secondo le previsioni dell'art.10 del presente decreto.
5. Qualora si ricorra alle predette integrazioni di organico, il personale di supporto dovrà essere sempre posto in affiancamento a personale esperto facente parte del nucleo fisso, così da garantire la continuità tecnico-operativa del servizio.

Articolo 6

Sezione locale della COR a livello provinciale. Funzioni

1. In caso di necessità, di particolari criticità, di lotta agli incendi boschivi, di operazioni o emergenze ambientali, di esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, possono essere attivate Sezioni locali della COR a livello provinciale, con la funzione di dare una migliore assistenza, supporto operativo e coordinamento al personale impegnato nella provincia di competenza. Per situazioni prevedibili, l'attivazione sarà disposta, anche su proposta del Comando Provinciale, dal Comando Regionale, che ne darà comunicazione motivata al Servizio ed alla Divisione competente dell'Ispettorato Generale. Per situazioni imprevedibili o necessità urgenti, l'apertura sarà disposta con immediatezza da parte del Comando Regionale, il quale darà anche contestuale comunicazione al Servizio ed alla Divisione competente dell'Ispettorato Generale.

2. Le Sezioni locali delle COR, ricevute le segnalazioni, attivano direttamente le pattuglie in servizio di emergenza ambientale 1515 e le altre strutture presenti sul territorio provinciale, nonché quanto altro necessario, ivi compresi organismi, Enti e strutture anche diverse da quelle del CFS, raccordandosi con la COR ed eventualmente con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale.
3. La Sezione può essere composta anche da personale appartenente ad altri Corpi, amministrazioni o associazioni, qualora funzionale alla gestione dell'emergenza o previsto da apposita pianificazione o accordo fra istituzioni. Del fatto va data comunicazione preventiva al Comando Regionale, anche al fine di informare l'Ispettorato Generale.
4. Le attività di protezione civile non devono interferire, nelle modalità di funzionamento, con le attività di Polizia Giudiziaria svolte nell'ambito delle sezioni locali della COR.

Articolo 7

Sezione locale della COR a livello provinciale. Struttura organizzativa

1. La responsabilità della Sezione locale della COR a livello provinciale è in capo al Comandante Provinciale, il quale si avvarrà, per il coordinamento degli aspetti operativi e per il raccordo con le altre strutture ed amministrazioni coinvolte, laddove possibile e necessario, dei funzionari e comunque del personale in forza presso le varie strutture provinciali. Se ritenuto opportuno può essere fatto ricorso all'istituto della reperibilità ai fini di una migliore gestione degli eventi.
2. Presso le Sezioni locali della COR saranno attivate, in deroga alla regolamentazione vigente, turnazioni giornaliere nell'arco dell'intera settimana, attraverso personale dei ruoli Agenti e Assistente, Sovrintendenti, Ispettori o, eventualmente, degli equiparati, se possibile scelto su base volontaria. Le turnazioni saranno comprese o potranno riguardare la fascia oraria diurna (06:00-22:00), salvo particolari situazioni emergenziali durante le quali le turnazioni potranno estendersi all'intero arco delle 24 ore. Si adotteranno turnazioni stabilite in sede di accordo decentrato, anche ai sensi dell'art. 24, c. 5 lett. e) del D.P.R. n. 164/02 e si farà ricorso alle tipologie di turnazioni più rispondenti alle esigenze di servizio.
3. Nel caso di chiusura notturna delle Sezioni, l'intero servizio di emergenza ambientale verrà espletato direttamente dalla COR, ovvero per il tramite della CON nei modi previsti.

Articolo 8

Pattuglie operative locali. Funzioni

1. Le pattuglie in servizio di emergenza ambientale svolgono negli ambiti territoriali di competenza un servizio programmato secondo orari e modalità stabilite dai Comandi Provinciali, in ragione dell'orario di servizio della COR, delle esigenze operative, delle risorse disponibili e dell'articolazione territoriale delle pattuglie a livello provinciale, tenuto conto delle direttive del Comando Regionale e degli Accordi di Programma vigenti.
Sono competenti ad effettuare attività di controllo, prevenzione, repressione, nonché di lotta agli incendi boschivi. Hanno in dotazione attrezzature ed equipaggiamento per le varie necessità, anche su diretto interessamento ed acquisto da parte del Comando Regionale, laddove non sia necessaria una uniformità nazionale.
Vengono attivate dalle Centrali Operative Regionali competenti, oppure dalle Sezioni locali delle COR a livello provinciale nei periodi di apertura delle stesse, ovvero direttamente dalla Centrale Operativa Nazionale, nei modi previsti.
L'attivazione delle pattuglie avviene via radio, telefono o fax a seconda delle situazioni. La pattuglia riceve tutte le informazioni possibili da parte dell'operatore ai fini della migliore comprensione della segnalazione. L'operatore darà notizia dell'avvenuta attivazione della pattuglia anche al Comando Provinciale competente per territorio. Le informazioni relative alle banche dati gestite dalle Centrali Operative o dalle Sezioni locali possono essere richieste dalle pattuglie in servizio via radio o telefono, previo riconoscimento e assicurando la sicurezza della comunicazione.

Di ogni avvenuta attivazione, il Capo pattuglia deve comunicare tempestivamente alla COR o alla Sezione locale della stessa, le periodiche risultanze e l'esito dell'intervento, utilizzando i canali di comunicazione radio e telefonici disponibili, per l'implementazione della banca dati relativa alla gestione delle emergenze interconnessa con il software del fascicolo territoriale.

Nei casi previsti, dovrà anche redigere idonea relazione di servizio da far pervenire alla COR o alla Sezione locale della stessa, ai Comandi Stazione territorialmente competente e, qualora già non interessato, al Comando Provinciale ed eventualmente all'Ufficio gerarchicamente superiore qualora quest'ultimo sia diverso da detto Comando.

Gli operatori di Centrale Operativa provvedono tempestivamente all'acquisizione di tali informazioni nel sistema informatico per la gestione delle emergenze.

Le pattuglie potranno essere costantemente localizzabili dalla COR, utilizzando strumenti tecnologici di rilevamento geografico, attraverso programmi ed apparati resi disponibili dall'Ufficio SIAeT.

Articolo 9

Pattuglie operative locali. Struttura organizzativa

1. La presenza giornaliera delle pattuglie sul territorio è assicurata dal Comando Regionale, il quale provvede attraverso i Comandi Provinciali ad una razionale pianificazione delle turnazioni riferite a tutte le strutture territoriali chiamate a concorrere all'espletamento del servizio di 1515, costituite oltre che dai Comandi Stazione, dai Nuclei Operativi Speciali, dai Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, dagli Uffici Territoriali per la Biodiversità e dagli stessi Comandi Provinciali in base agli accordi stabiliti in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle effettive disponibilità di organico.
Dovrà essere prevista la presenza in servizio di una o più pattuglie per provincia nell'intero arco orario di funzionamento della Centrale Operativa Regionale, ma sulla base di particolari esigenze operative potranno essere adottate anche differenti articolazioni orarie, compresa la notte o periodi orari particolari.
E' anche possibile sia integrare che sostituire, in relazione a situazioni o criticità particolari, le pattuglie in servizio effettivo con pattuglie in servizio di reperibilità, nel rispetto delle risorse disponibili.
Tutte le turnazioni sono trasmesse alla COR competente con congruo anticipo; la COR provvederà a trasmettere le turnazioni anche alla CON, ove necessario.
2. Il responsabile della struttura da cui dipende la pattuglia assicura il buon funzionamento della pattuglia stessa per quanto riguarda le attività, le dotazioni strumentali e di sicurezza necessarie, garantisce un'equa ripartizione delle turnazioni del personale impiegato e dà tempestiva comunicazione alla Centrale Operativa Regionale competente di ogni variazione organizzativa.
3. La Centrale Operativa Regionale oppure la Sezione locale della COR a livello provinciale nel caso di sua apertura, attiva la pattuglia in servizio più vicina al luogo oggetto della segnalazione, privilegiando comunque in via preventiva quella competente per territorio qualora in servizio o quelle dei Comandi Stazione vicini se l'intervento, a discrezione delle stesse, possa essere gestito con maggiore tempestività ed in modo migliore per la maggiore conoscenza del territorio e delle sue dinamiche da parte del personale. La responsabilità della pattuglia è in capo all'unità di personale costituente la pattuglia medesima che riveste il grado superiore. Il personale in servizio nei NOS può essere chiamato per coadiuvare e supportare le unità in pattuglia e per concorrere alla migliore gestione dell'emergenza.
4. La pattuglia è composta da almeno due unità di personale dei ruoli Agenti e Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori. Segue turnazioni stabilite in sede di accordo decentrato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. n. 164/02 e adotta, le tipologie di turnazioni più rispondenti alle esigenze di servizio nel rispetto dell'orario d'obbligo settimanale.
5. Nelle realtà con particolari problematiche legate alla carenza di organico e all'estensione e all'orografia del territorio, possono essere organizzate pattuglie con giurisdizione che può comprendere più province adiacenti, anche eventualmente facendo ricorso all'istituto della reperibilità nelle forme previste.

Articolo 10

Formazione

1. I diversi strumenti tecnologico-informatici, fra cui SIM/SIAN, procedura Gestione Emergenze, Fascicolo Territoriale ed altri, dovranno avere piena funzionalità presso la CON, le COR e tutte le altre strutture territoriali ed in tal senso tutto il personale interessato dovrà essere adeguatamente formato al loro impiego da parte del Comando Regionale e dell'Ufficio SIAeT.
2. Per il personale della Centrale Operativa Nazionale, delle Centrali Operative Regionali e delle Sezioni locali delle COR a livello provinciale, dovrà essere prevista una formazione specialistica e un aggiornamento periodico sulle attività di competenza e sulle procedure operative e informatiche poste in essere relativamente al Servizio di emergenza ambientale 1515, anche sulla base di linee guida che potranno essere predisposte dal Servizio I, con la collaborazione delle Divisioni competenti per materia.
Tale formazione potrà essere realizzata ai sensi dell'A.N.Q., a livello centrale e decentrato, prevedendo appositi corsi con la collaborazione delle Divisioni competenti e dell'Ufficio SIAeT. Alla formazione specialistica e all'aggiornamento periodico dovrà partecipare anche il personale di supporto di cui all'art.5.
3. Per il personale delle pattuglie, dovranno essere organizzati, nell'ambito delle giornate di aggiornamento previste dall'A.N.Q., specifici corsi sulla materia.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Tutte le Centrali Operative dovranno essere dotate da parte dei competenti Uffici dell'Ispettorato Generale e dei Comandi Regionali:
 - a. di idonei apparati informatici e di telecomunicazioni, nonché di software, funzionali allo svolgimento dei nuovi compiti di coordinamento, raccordo e monitoraggio;
 - b. di linee telefoniche fisse e mobili e di linee telematiche dedicate e riservate, ai fini di una immediata comunicazione tra loro e con le strutture dell'Amministrazione interessate all'emergenza;
 - c. di linee telefoniche specifiche con le quali realizzare fra le Centrali stesse e all'occorrenza fra queste e la SOUP o altre eventuali sale operative, un sistema di apparati in videoconferenza.
2. La CON e le COR manterranno costantemente attivi i collegamenti on-line con gli Uffici preposti alle previsioni emergenziali, sia nazionali che locali, nonché con i principali organi di informazione a livello nazionale e regionale.
Per una più efficace comunicazione e per la radiolocalizzazione di mezzi e persone, sarà esteso progressivamente a tutte le aree ove disponibile l'uso del sistema radio Tetra Interforze e della interconnessione delle reti radio analogiche.
3. Con successive disposizioni di servizio, potranno essere redatte da parte del Servizio I, con il contributo delle Divisioni competenti per materia e dell'Ufficio SIAeT specifiche linee guida, contenenti procedure e metodologie da seguire nei settori più rilevanti dell'attività istituzionale.
4. Il D.C.C. 28 maggio 2008 e ogni altra disposizione preesistente, in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto, sono abrogate.

Roma,

15 APR. 2013

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

